

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--0000--

Rep. n. 34/A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/33/2011 del - 5 DIC 2011 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **COMUNE DI ARONA**, **tipologia di concessione: AREA SCOPERTA, AREA A TERRA OCCUPATA CON IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE, EDIFICI**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n.2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- viste le domande di sanatoria presentate da:-----

COMUNE DI ARONA, con sede in Arona (NO), via San Carlo 2 (c.f. 81000470039), registrate al protocollo generale del comune di Arona in data 18.01.2005 con il numero 1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840, intese a mantenere l'occupazione di diverse aree e manufatti demaniali;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-----
- vista la L.R. n.2/2008 e s.m.i.;-----
- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese";-----
- vista la deliberazione n.5 del 26.04.2010 della Conferenza degli Amministratori della Gestione associata demanio basso Lago Maggiore, con la quale sono stati approvati i criteri di stima per la determinazione dei canoni/indennizzi per l'utilizzo di edifici o parte di essi;-----
- vista la determinazione dirigenziale n.S20/456/2010 del 13.12.2010 con la quale lo Sportello Decentrato presso il comune di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, concluso l'iter istruttorio, ha stabilito di rilasciare concessione demaniale in sanatoria.-----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----
- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n.6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna pie-

montese" e della legge regionale n.2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

COMUNE DI ARONA, con sede in Arona (NO), via San Carlo 2 (c.f. 81000470039), nella figura del Dirigente del 2° Settore Ing. Marchisio Mauro, nato a Varallo Sesia (VC) il 20.03.1960 (c.f. MRC MRA 60C20 L669G), domiciliato per la carica presso il Comune di Arona, di occupare le aree demaniali censite al N.C.T. del comune di Arona come segue:-----

- Foglio 8 mappali 151 e 152;-----
- Foglio 20, mappale 43;-----
- Foglio 21, mappale 153;-----
- Foglio 22, mappali 79, 86 e 94;-----
- Foglio 23, mappale 117;-----
- Foglio 24, mappali 15, 24, 94, 114 e 174;-----
- Foglio 29, mappali 34, 36, 131, 158, 159, 217, 313, 390, 391, 392 e 393,-----

per complessivi mq. 79.738,00 (aree meglio identificate nell'allegata planimetria, di cui mq.46.940,00 come aree scoperte (prato/spiaggia), mq. 21.655,00 come aree occupate con impianti di difficile rimozione (passeggiata, scivoli a lago, parcheggi pubblici, sistema di attracchi integrato) e mq. 11,143,00 di edifici (sede LNI, servizi igienici presso l'area ex Lido, portico presso la Nautica, darsena di Corso Europa, servizio igienico presso Imbarcadero), per i seguenti periodi:-----

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-----
- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-----
- dal 01/01/2010 al 31/12/2018 (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2018**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in **€ 15.232,56**, e' stato interamente versato dal concessionario in data 13.12.2010;-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno i titolari della concessione dovranno comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite Tesoreria e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 - Si dà atto del pagamento della somma stabilita come cauzione di **€ 9.423,44** da parte del concessionario.-----

La "garanzia" così prestata sarà restituita, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che i concessionari abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

Art. 4 – Le aree oggetto della presente concessione risultano già occupate dal con-

cessionario.-----

Art. 5 - Il concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 6 - Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 7 - Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese dei concessionari.-----

Art. 8 - L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza dei concessionari:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

Art. 9 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli

obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assumono tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione, ove necessario) sono ad esclusivo carico del concessionario.-----

Art. 13 - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti

la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

Art. 16 – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.208 n.2 ed al Regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese vigente.-----

~ 5 DIC 2011

Lesa li,.....



Il Responsabile
dell'Ufficio Associato

Il sottoscritto Marchisio Mauro (c.f.: MRC MRA 60C20 L669G), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità' del concessionario), 10 (responsabilità' giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

ARONA.....li, 14 DIC 2011

AGENZIA delle ENTRATE Ufficio territoriale di ARONA

Esatti € 2742,86 (Da emilozateautoquarantuno/86)

Reg. It. 2272/2000 n° 2373 Serie III

IL DIRETTORE
Ufficio Tecnico di Arona
(Dott. L. Maccarone)

